

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO. 2001

=====

ADDI' **03 AGO. 2001**

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 1168

- 4/ 1218) Direttive in ordine alla costituzione di parte civile della Regione Lazio nei procedimenti penali.
** TIPO ATTO DG



LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

sono tuttora pendenti i seguenti procedimenti penali nei confronti di amministratori e dipendenti regionali per fatti od atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato: Pulci + altri (R.G. n. 1575/93), Colangeli + altri (R.G. n. 16454/92), Poli + altri (R.G. n. 13953/93), Garagnani + altri (R.G. n. 21482/97) nei quali la Regione Lazio è già costituita parte civile e che per il procedimento penale a carico di Lungarini, Hermanin + altri (R.G. n. 17876/98), la Regione avrebbe potuto costituirsi parte civile;

RILEVATO CHE

da una disamina delle costituzioni di parte civile disposte ed effettuate nell'interesse dell'Amministrazione in relazione a procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori regionali negli ultimi anni, è emersa una disomogeneità di criteri che si è tradotta in non univoche determinazioni dell'organo deliberante;

RITENUTA

pertanto, l'opportunità di ovviare alle riscontrate incongruenze tramite l'adozione di una direttiva che disciplini in maniera uniforme la materia;

RITENUTO

al riguardo, che anche secondo quanto espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 036571 del 4.4.1992, la costituzione di parte civile debba essere opportunamente limitata ad ipotesi nelle quali emergano interessi (patrimoniali e non patrimoniali) di tale rilevanza da non potersi ritenere sufficiente nel processo la presenza del solo Pubblico Ministero;

RITENUTO

quindi opportuno limitare la costituzione di parte civile a quei casi per i quali sia ritenuta necessaria dalla Giunta Regionale in relazione alla gravità dei fatti ed alla rilevanza degli interessi anche non patrimoniali;



1168

- 3 AGO. 2001

VISTO
l'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15.5.97.

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- di procedere, per il futuro, alla costituzione di parte civile in procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori regionali, esclusivamente in ipotesi di particolare rilevanza o gravità, escludendo la costituzione automatica in tutti gli altri casi;
- di riservarsi, all'esito dei procedimenti stessi, di agire in sede civile per la eventuale restituzione e/o risarcimento del danno;
- conseguentemente, si procederà in tal senso anche per i procedimenti penali ancora pendenti;
- il Direttore del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza è incaricato di adottare, tramite l'Avvocatura regionale, tutti i provvedimenti idonei alla esecuzione della presente direttiva.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15.5.97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



16 AGO. 2001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]